

nuova Costituzione (Legge fondamentale) dell'Ungheria la definizione del matrimonio.

15. E per finire qualche breve osservazione sulla *invocatio Dei*, cioè sul riferimento a Dio, che si trova nel Preambolo della Legge fondamentale ungherese. Per quel che riguarda i ventotto Stati-membri dell'Unione Europea, la costituzione di cinque Paesi contiene espressamente l'*invocatio Dei*. Nel caso di Cipro si tratta di un Paese diviso; se le circostanze storiche e attuali fossero state o sarebbero altre, sono convinto che anche la Costituzione del Cipro del 1960 conterrebbe la *invocatio Dei*. Ci sono inoltre parecchi Paesi in Europa, almeno diecisei, nella costituzione dei quali si trova indirettamente riferimento alla *invocatio Dei*.

Dobbiamo sottolineare che l'*invocatio Dei* (in tedesco: *Gottesbezug*) si trova anche nel testo della Legge fondamentale (in tedesco: *Grundgesetz*) tedesca del 1949. Menzioniamo che anche nel testo delle leggi fondamentali, delle costituzioni, promulgate prima della Legge fondamentale della Germania Federale del 1949, in Bavaria („Freistaat Bayern“) per esempio, promulgata nel 1946, si trova l'*invocatio Dei*. E da accentuare che anche dopo la riunificazione (in tedesco: „Wiedervereinigung“) della Germania nel 1990, due costituzioni dei nuovi *Länder* (in tedesco: „neue Bundesländer“) della Germania che prima della riunificazione fecero parte della Repubblica Democratica Tedesca („Deutsche Demokratische Republik“, DDR), contengono espressamente l'*invocatio Dei*.

E importante secondo me riferirsi anche all'esperienza costituzionale della Svizzera (Confoederatio Helvetica, Confederazione Svizzera, Confédération Helvétique, Schweizerische Eidgenossenschaft), la cui nuova Costituzione Federale promulgata nel 1999 e entrata in vigore il 1 gennaio 2000, contiene l'*invocatio Dei*.

16. Queste sono le mie brevi osservazioni sulle caratteristiche principali della nuova Costituzione (Legge fondamentale) dell'Ungheria. [*Recibido el 13 de julio de 2014*].

PROGETTI DI CODICI DI DIRITTO PRIVATO E LE TRADIZIONI DEL DIRITTO ROMANO

Gábor HAMZA

RESUMEN: Breve comunicación de Gábor Hamza, catedrático de Derecho romano y de Derecho constitucional en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest (Hungría), con reflexiones sobre la codificación en el ámbito del Derecho privado en diversos países de Europa y su matriz romana.

PALABRAS CLAVE: Iurisprudentia, Scientia iuris, Gottfried Wilhelm Leibniz, Florencio García-Goyena de Ororbía, Nikolaus Beckmann, Codex Gregorianus.

Nella dottrina (scienza) giuridica (*iurisprudentia, scientia iuris*) esistono opinioni divergenti opinioni divergenti riguardo all'importanza dei codici di diritto privato rimasti in fase di progetto, cioè non entrati in vigore. Secondo il relatore, il motivo principale di questa situazione è che gli autori, giuristi ungheresi e quelli stranieri legano l'importanza, il "valore" di un codice all'entrata in vigore in seguito alla sua pubblicazione nonché alla sua applicazione nella giurisprudenza cioè prassi giuridica (prassi dei tribunali, delle corti). Lo scopo di

questa prolusione inaugurale è di richiamare l'attenzione sul fatto che analizzando i tentativi di codificazione basati sulle tradizioni millenarie del diritto romano sarebbe possibile conferire un valore adeguato ai progetti di codice privato (civile e commerciale) che hanno influenzato e che tutt'ora hanno effetto sulla codificazione europea ed extra-europea. Il relatore ha menzionato anche che questi progetti hanno un valore risentibile anche oltre i confini degli Stati e delle nazioni. Già nella seconda metà del secolo XVII si sono presentate le intenzioni di realizzare una codificazione di dimensione quasi "europea" in base al diritto romano. Nei progetti di codificazione di Nikolaus Beckmann e Gottfried Wilhelm Leibniz essi ritennero loro compito anche la codificazione del diritto privato del Sacro Romano Impero (*Sacrum Romanum Imperium, Heiliges Römisches Reich*). Nel progetto di Nikolaus Beckmann (*novum excultum corpus juris Leopoldinum*) e di Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) la base della codificazione sarebbe stato soprattutto il diritto romano (*ius Romanum*), specialmente le diverse tradizioni del diritto romano. Per Leibniz, rinomato per la sua conoscenza enciclopedica e globale, il diritto romano costituiva lo *ius commune Europaeum*, nonostante egli non utilizzò ancora questo termine tecnico cioè espressione.

Il relatore indicò che sarebbe stato più opportuno parlare di *ius Romanum medii aevi* in relazione alla sopravvivenza e continuità del diritto romano nel Medioevo. La codificazione ufficiale è da ritenere una tappa importante nella lunga storia dei tentativi di codificazione, a differenza delle compilazioni di carattere privato, ovvero il *Codex Gregorianus* e il *Codex Hermogenianus*, che prepararono la codificazione (compilazione) dell'imperatore Giustiniano I. Bisogna differenziare i progetti di codice dalle opere di carattere scientifico ma aventi lo scopo di sistematizzare il diritto privato (*ius privatum*) per permettere una successiva codificazione. Occupa una posizione speciale l'opera di Florencio García Goyena (1783-1855), pubblicata in Spagna nel 1851 sotto il titolo *Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español*, la quale può essere ritenuta la base del Codice civile spagnolo del 1888/1889. Lo stesso si riferisce al progetto pubblicato da Augusto Teixeira de Freitas tra il 1860 e il 1864 (*Esboço das Leis Civis*) in Brasile, il quale, nonostante non sia entrato in vigore, rimane di importanza cruciale per la giurisprudenza (prassi giuridica) e la scienza (dottrina) del diritto privato in Brasile.

L'influenza dei progetti di codice di diritto privato (civile e commerciale) può essere dimostrato sotto molti aspetti. I progetti, come nel caso dei tentativi secolari di codificazione in Ungheria, influenzano non solo la dottrina giuridica (dottrina), ma anche il suo sviluppo e la giurisprudenza. Il relatore si riferì ai progetti di vari codici degli Stati Uniti (USA), soprattutto all'opera di straordinaria importanza di David Dudley Field (1805-1894), la quale fu presa in considerazione durante la redazione del progetto di codice civile dello Stato di New York, e la quale si basò in prima linea sulla codificazione (compilazione) giustiniana. Il relatore ha sottolineato che i progetti di David Dudley Field ebbero un impatto significativo sulla giurisprudenza dei tribunali dello Stato di New York e furono presi in considerazione anche dai giudici di altri Stati-membri degli Stati Uniti d'America. Secondo il relatore, i progetti di codice non entrati in vigore sarebbero capaci di consolidare il sistema giuridico e di aiutare il lavoro dei giudici allo stesso modo dei codici in vigore (quelli aventi *vigor legis*). I progetti di codice civile nonché di codice di commercio spesso hanno un impatto significativo anche sui lavori di codificazione di altri Stati. Secondo il

relatore, questo impatto è rinforzato dal fatto che il testo preso in considerazione è un progetto e non un codice vigente, avente vigor legis, cioè uno strumento giuridico adottato dal legislatore nazionale. Il relatore, come conclusione della sua prolusione inaugurale, ha sottolineato che l'adozione, ovvero la "ricezione" (*receptio*) dei progetti di codice in terzi Stati è reso possibile dal fatto che i redattori dei progetti spesso prendono in considerazione anche gli istituti giuridici (in tedesco: *Rechtsinstitute*) di altri ordinamenti (sistemi) giuridici. Nel secolo XXI rimane tutt'ora importante rispettare le tradizioni del diritto romano durante la "ricezione" internazionale dei progetti di codice di diritto privato (civile e commerciale). [*Recibido el 12 de abril de 2014*].

EL NUEVO DICCIONARIO DE JURISTAS DE CATALUÑA Y DEL ROSELLÓN (2014)

Elena SÁEZ ARJONA

RESUMEN: Ha aparecido publicado en noviembre de 2014 el volumen primero, que cubre las letras A a Z, del «Diccionario de Juristas de Cataluña y del Rosellón». La publicación cuenta con la edición de 335 semblanzas, iniciándose con la de Raimon d'Abadal i Calderó y cerrándose con la de José Zulueta Gomis. Está editado por la cátedra de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Málaga, en colaboración con otras instituciones, y se inscribe dentro de dos proyectos de investigación.

PALABRAS CLAVE: Juristas, Abogados, Cataluña, Rosellón, Juristas con pensamiento social, Laboralistas.

Ha aparecido a finales del mes de noviembre de 2014 el volumen primero del *Diccionario de juristas de Cataluña y del Rosellón*, en un tomo de 665 páginas. Los juristas aparecen por orden alfabético, no como en *Juristas Universales*, donde fueron agrupados con carácter cronológico partiendo de la fecha de nacimiento, en sus cuatro volúmenes. El citado diccionario trata de resaltar la importancia que ha tenido, desde el siglo XI hasta 2014, en que se cierra el presente volumen, la doctrina jurídica tanto en la Cataluña norte, como en la Cataluña sur. En el primer tomo se presta más atención a esta segunda que al territorio del departamento de los Pirineos Orientales. Se han excluido de este diccionario los juristas de Andorra, por ser escasísimos y completamente irrelevantes. Buena parte de la doctrina jurídica andorrana ha sido creada por catalanes de Cataluña sur. En Málaga distribuyen el presente diccionario la Librería Proteo – Prometeo (Puerta de Buenaventura, 1. 29008 Málaga, tfno. 952-219407, proteo@libreriaproteo.es) y Librería Jurídica Logos (Calle Duquesa de Parcent, 10. 29001 Málaga, tfno. 952-219721).

Entre las semblanzas de juristas recogidos en esta publicación destacamos las siguientes: Raimon d'Abadal Calderó (1862-1945), Ramon d'Abadal i de Vinyals (1888-1970), Mateu Adrià (†1364), Domènec d'Aguirre (siglos XVII-XVIII), Antoni de Agullana de Cataluña (siglo XV), Bonaventura Agulló Prats (1846-1907), Pere Albert (c. 1200-c. 1271), Paul Alduy (1914-2006) con referencias también a su hijo Jean-Paul Alduy que fue igualmente alcalde de Perpiñán como su progenitor, Jaume Algarra Postius (1879-1948), José Alguer Micó (1900-1937), Joaquim Almeda Roig (1843-1915), Valentí Almirall Llozer